

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 11 del 17 luglio 2021

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI 2

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI

L'articolo 9-ter, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) introdotto in sede di conversione (il provvedimento è stato approvato in questi giorni dal parlamento ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) **posticipa al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva).**

L'originaria scadenza del 30 giugno era stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio; oggi il termine per il versamento delle imposte viene ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre 2021.

Più precisamente, tale disposizione stabilisce che **i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.**

AMBITO SOGGETTIVO

La proroga non riguarda tutti i contribuenti, ma nella sostanza solo i soggetti che già avevano beneficiato della recente proroga al 20 luglio (che a questo punto perde di rilevanza, in quanto assorbita dalla presente); il provvedimento interessa infatti esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai seguenti soggetti:

- ❖ contribuenti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a eccezione come detto dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- ❖ contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
- ❖ contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- ❖ soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986 (ossia soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell'impresa familiare), purché l'associazione, la società o l'impresa posseda i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

Poiché la proroga al 15 settembre inserita nel DL 73/2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l'ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, che erano invece esclusi dalla proroga ex DPCM 28 giugno 2021.

Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569 euro), la proroga al 15 settembre senza maggiorazione è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale, come ad esempio le società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

AMBITO OGGETTIVO

Il differimento, oltre che le imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'Irap e l'Iva, facendo riferimento a quanto nel passato è stato affermato in occasione di analoghi differimenti, pare scontato interessi anche gli altri versamenti correlati a tali imposte quali:

- ❖ contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
- ❖ diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- ❖ imposte sostitutive;
- ❖ cedolare secca;
- ❖ imposte sugli investimenti esteri (Ivie e Ivafe).
